

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE. LAVORO, FORMAZIONE E ISTRUZIONE - SERVIZIO ISTRUZIONE E APPRENDIMENTI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2 maggio 2019, n. 4037.

Attuazione decreto del ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, n. 686 del 26 ottobre 2018 concernente i criteri e le modalità per l'erogazione delle borse di studio a favore degli studenti iscritti agli Istituti della scuola secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63. Esiti istruttoria.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, "Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Visto in particolare, l'articolo 9, comma 1 che istituisce presso il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca il Fondo unico per il welfare delle studente e per il diritto allo studio;

Vista l'intesa del 18 ottobre 2018 ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, sullo schema di decreto del ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, concernente i criteri e le modalità per l'erogazione delle borse di studio, per l'anno 2018 in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", convertito, con modificazioni, in legge 8 novembre 2013, n. 128;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e in particolare, l'articolo 1, comma 181 lettera f);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", come integrato dal decreto del Presidente della Repubblica del 21 novembre 2007, n. 235;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59";

Richiamata la L.R. 16 dicembre 2002 n. 28 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio" che affida ai Comuni di residenza la titolarità degli interventi per il diritto allo studio per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado;

Visto in particolare l'art. 5 della L.R. n. 28/2002 che prevede che gli specifici interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza delle attività scolastiche e formative, quali i sussidi ed i servizi individualizzati per soggetti in situazione di svantaggio, servizi di trasporto, servizi di mensa, contributi per libri di testo, erogazione di borse di studio, siano a carico del Comune di residenza dell'alunno;

Considerato che con il decreto del ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca concernente i criteri e le modalità per l'erogazione delle borse di studio, si è provveduto alla ripartizione tra le Regioni per l'anno 2018 della somma complessiva di euro 33,4 milioni al fine di contrastare la dispersione scolastica, e sono stati definiti i criteri e le modalità per l'erogazione delle borse di studio, a favore delle studentesse e degli studenti iscritti agli istituti della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, finalizzate all'acquisto di libri di testo, di soluzioni per la mobilità e il trasporto, per l'accesso ai beni e servizi di natura culturale;

Considerato che con il decreto suddetto risulta destinata alla Regione Umbria la somma complessiva di euro 395.480,90;

Vista la deliberazione n. 46 del 21 gennaio 2019 con la quale la Giunta regionale ha approvato criteri e modalità per l'erogazione delle borse di studio per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, a favore delle studentesse e degli studenti iscritti agli istituti della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione - anno scolastico 2018/2019 e in particolare ha stabilito:

- di individuare nel Comune di residenza degli aventi diritto al beneficio, ai sensi dell'articolo 2, L.R. n. 28/2002, l'Ente titolato a ricevere le istanze di accesso alla borsa di studio prevista dal decreto del ministro dell'Istruzione dell'università e della ricerca;

- di determinare che l'importo della borsa di studio assegnata agli alunni della scuola secondaria di secondo grado è determinato in € 200. Tale importo potrà essere rideterminato in rapporto al numero totale degli ammessi al beneficio e alle risorse finanziarie disponibili;

- il seguente calendario:

- **25 febbraio 2019:** termine entro il quale si possono presentare le domande al Comune di residenza, di cui all'allegato A alla D.G.R. n. 46/2019;

- **11 marzo 2019:** termine entro il quale dovranno pervenire alla Regione Umbria, Servizio Istruzione e apprendimenti - allegato B alla D.G.R. n. 46/2019 - le comunicazioni dei Comuni relative al numero delle richieste ritenute ammissibili, corredate da un file excel con la graduatoria (formulata in base all' I.S.E.E.), contenente i seguenti dati:

- cognome;
- nome;
- luogo di nascita;
- data di nascita;
- codice fiscale;
- I.S.E.E.;
- istituto scolastico di provenienza;
- eventuali note;

Vista la PEC prot. n. 15219 del 24 gennaio 2019 con la quale si invitavano i Comuni, in qualità di Enti titolati a ricevere le istanze di accesso alle borse di studio previste dal decreto del ministro dell'Istruzione dell'università e della ricerca, a raccogliere le domande degli studenti residenti nel proprio territorio sull'apposito modello, valutandone l'ammissibilità in base ai requisiti previsti dal Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 e a trasmetterle alla Regione secondo le modalità e i tempi previsti dalla D.G.R. n. 46/2019;

Viste le comunicazioni trasmesse dai Comuni al Servizio Istruzione e apprendimenti della Regione Umbria;

Considerato che il numero di domande totali pervenute è di n. 1.743 di cui n. 19 risultano non ammissibili per i seguenti motivi:

- n. 17 domande in quanto i destinatari dei benefici non risultano essere studenti iscritti a Istituti della Scuola secondaria di secondo grado del Sistema nazionale di istruzione, come previsto dal decreto del ministro dell'Istruzione, dell'università all'art. 3, comma 2, lett. a);

- n. 2 domande incomplete, per mancata indicazione dell'I.S.E.E.;

Considerato pertanto che le domande ammissibili risultano n. 1.724;

Ritenuto che in considerazione della somma destinata alla Regione Umbria dal MIUR per il beneficio delle borse di studio pari a euro **395.480,90** è possibile ammettere al beneficio tutte le 1.724 domande pervenute ai Comuni e ritenute ammissibili;

Ritenuto, come previsto dalla D.G.R. n. 46/2019, di rideterminare, in base a quanto stanziato per la Regione Umbria con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca concernente i criteri e le modalità per l'erogazione delle borse di studio ed in base al numero di domande ammissibili, l'importo delle borse in € **229,39** cadauna;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto in premessa;
2. di dare atto che il numero delle istanze di accesso al beneficio delle borse di studio trasmesse dai Comuni alla Regione Umbria sono n. 1.743;
3. di dare atto che n. 19 domande non sono ammissibili per i seguenti motivi:
 - a) n. 17 domande in quanto i destinatari dei benefici non risultano essere studenti iscritti a Istituti della Scuola secondaria di secondo grado del Sistema nazionale di istruzione, come previsto dal decreto del ministro dell'Istruzione, dell'università all'art. 3, comma 2, lett. a);
 - b) n. 2 domande in quanto incomplete per mancata indicazione dell'I.S.E.E.;
4. di dare atto pertanto che il numero di domande ammissibili al beneficio ammonta a n. 1.724 e che tutte risultano ammesse;
5. di rideterminare, in base a quanto stanziato per la Regione Umbria con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca ed in base al numero di domande ammesse, l'importo delle borse in € **229,39** cadauna;
6. di trasmettere al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca i dati relativi alle domande pervenute risultate ammesse al beneficio affinché proceda ad erogare le borse di studio mediante bonifici domiciliati;

7. di comunicare ai singoli Comuni gli elenchi delle richieste ammesse e non ammesse a finanziamento, i quali provvederanno a darne comunicazione ai soggetti beneficiari;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale*.

Perugia, li 2 maggio 2019

Il dirigente

LUCA CONTI

DIREZIONE REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE. LAVORO, FORMAZIONE E ISTRUZIONE - SERVIZIO UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E RICERCA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 13 giugno 2019, n. **5772**.

Accreditamento dei servizi per il lavoro: Zefiro Sistemi e Formazione srl. Determinazioni. (*Rettificata con determinazione dirigenziale 5 luglio 2019, n. 6573*).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

Vista la legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 "Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro, modificazioni ed integrazioni della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 e disciplina del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili";

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 7 "Accreditamenti";

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e politiche attive, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183 e ss. mm. e in particolare l'art. 12 c. 1";

Visto il Regolamento (UE) 2016/589, del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 aprile 2016 relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i Regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013;

Visto il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali dell'11 gennaio 2018 recante "Criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento dei servizi per il lavoro";

Vista la legge regionale del 14 febbraio 2018, n. 1 "Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro.";

Vista la delibera n. 20 del 23 maggio 2018 di Anpal con la quale è stato approvato il Sistema Nazionale di Ammissione alla rete EURES (European Employment Services) di soggetti diversi dai servizi pubblici per l'impiego;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 17 ottobre 2016, n. 1168 "Definizione degli standard dei servizi regionali per l'impiego in funzione delle novità introdotte dal dlgs. 150/2015. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 425/2014";

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 24 ottobre 2016, n. 1209 "Disciplina regionale per l'accREDITAMENTO dei servizi per il lavoro";

Vista la D.D. n. 3011 del 29 marzo 2017 "Avviso per la presentazione delle domande per l'accREDITAMENTO dei servizi per il lavoro e procedura operativa prevista dalla D.G.R. del 24 ottobre 2016, n. 1209.";

Vista la D.D. n. 4171 del 7 maggio 2019 "D.D. del 29 marzo 2017 n. 3011 "Avviso per la presentazione delle domande per l'accREDITAMENTO dei servizi per il lavoro e procedura operativa prevista dalla D.G.R. del 24 ottobre 2016, n. 1209" Allegato A). Istituzione Commissione di valutazione.";

Vista la domanda di accREDITAMENTO per i servizi al lavoro del soggetto: Zefiro Sistemi e Formazione srl con sede legale in Assisi (PG), via Patrono d'Italia, 58 - P. IVA 02046590549 acquisita con Prot. n. 0292947 del 27 dicembre 2018;

Dato atto che il Servizio Università, diritto allo studio universitario e ricerca ha effettuato, secondo quanto previsto da "Avviso per la presentazione delle domande per l'accREDITAMENTO dei servizi per il lavoro e procedura operativa (...)", la Valutazione a Distanza (VAD) della suddetta domanda, come risulta dagli esiti dell'istruttoria svoltasi nel giorno 4 marzo 2019, e conservata presso il Servizio rilevando che: